Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 maggio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1949, n. 200.

Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare una donazione.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Palermo viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400.000, in titoli di Stato Rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. Fausto Orestano, con atto pubblico in data 5 febbraio 1948, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi « Premio biennale di chirurgia Luigi Orestano » e da conferirsi al miglior lavoro di chirurgia inedito, compilato da un laureato in medicina e chirurgia nell'ultimo decennio, in una delle tre Università siciliane.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 201.

Autorizzazione al Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino ad accettare una donazione.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Maddalena Maria Teresa Tua ved. Franchi Quadrio, consistente in un pianoforte a mezza coda Bechstein, un busto in bronzo del Guillaume, raffigurante il M° J. Massart, e due leggii in legno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1949, n. 202.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 450.000 nominali, in buoni del Tesoro 5 % a premio, disposta in suo favore con atto pubblico in data 1° giugno 1948 dall'avv. Corrado Franzi, in proprio, e dal dott. Guido Celli, quale rappresentante del Comitato costituitosi presso la Banca commerciale di Milano per le onoranze al compianto studente Luigi Franzi, del quarto corso della Facoltà di ingegneria del Politecnico medesimo, allo scopo di istituire, con la somma donata, aumentata della relativa rendita di un quinquennio, per cinque anni, una borsa di studio di L. 100.000 intitolata al nome di « Luigi Franzi ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1949, n. 203.

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Torino viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 50.000 disposto in suo favore dalla defunta damigella Elena Andreis, con testamento olografo depositato negli atti del notaio Giuseppe Gili di Torino, con verbale in data 18 gennaio 1947 e registrato a Torino il giorno 23 stesso mese al n. 9538, per l'istituzione di un premio annuo da intitolarsi al nome del fratello « dott. Alberto Andreis » e da conferirsi allo studente in medicina più distinto e meno abbiente, che consegua la laurea.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1949.

Sostituzione del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia presso il Comitato per l'esame dei verbali relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1948, col quale è stato costituito presso il Ministero di grazia e giustizia a' termini dell'art. 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera 3 dicembre 1948, n. 1897/G-15669, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha proposto che il dott. Bruno Dattilo, componente il Comitato anzidetto quale rappresentante dello stesso Ministero, venga sostituito col dott. Girolamo Minervini;

Decreta:

Il dott. Girolamo Minervini è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Comitato sopra specificato in sostituzione del dott. Bruno Dattilo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 363. — FERRARI

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1949.

Elevazione dell'indennità di carovita per i dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Roma e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei quattro Comuni della provincia di Roma e Torino nel contesto elencati il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni collegati con i rispettivi Capoluoghi di provincia da intesi o frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio Capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei comuni di Montecompatri, Rocca di Papa e Rocca Priora della provincia di Roma l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni è fissata nella misura del 120 % a decorrere dal 1° gennaio 1946; per i personali con sede normale di servizio nel comune di San Carlo Canavese, della provincia di Torino, l'aliquota dell'indennità di carovita è fissata nella misura del 110 % a decorrere dal 9 gennaio 1947, data di ricostituzione del Comune di amministrazione autonoma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1949
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 248.

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1949.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa battellieri di Siracusa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

I periodi medi di occupazione mensile e i salari medi giornalieri, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Cooperativa battellieri di Siracusa sono determinati come segue:

occupazione media mensile, giorni 20;

salario medio giornaliero, L. 185.

Art. 2.

Il salario medio di cui al precedente articolo è valevole sino alla decorrenza di applicazione del decreto Ministeriale 10 novembre 1948 per la maggiorazione dei salari medi nei confronti di particolari categorie di lavoratori.

Roma, addì 21 marzo 1949

(1707) p. *Il Ministro*: LA PIRA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1949.

Norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1948, n. 285, recante norme concernenti le importazioni da Paesi con i quali sono in vigore accordi interstatali;

Decretano:

Art. 1.

Le apposite denuncie ai fini valutari previste:

dall'art. 5, dall'art. 6 e dall'art. 7 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1946, n. 107, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 31 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1946, n. 200, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia;

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia;

dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 1° marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Bulgaria;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Romania;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona sovietica di occupazione in Germania;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona anglo-americana di occupazione in Germania;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Jugoslavia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Islanda;

dall'art. 10, dall'art. 11 e dall'art. 12 del decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Argentina;

dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Grecia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese:

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Danimarca;

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svizzera;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona francese di occupazione in Germania;

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 25 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1948, n. 187, recante norme riguardanti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del fiorino olandese;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 10 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1948, n. 292, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Turchia;

dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 11 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1949, n. 102, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria;

dall'art. 8, dall'art. 9 e dall'art. 10 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1949, n. 102, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga;

devono essere compilate in conformità dei modelli 1) e 2) annessi al presente decreto (mod. A Import. e mod. A Esport.).

Art. 2.

Il benestare bancario all'importazione previsto:

dall'art. 5 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, recante norme per l'importazione a valere sui conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

dall'art. 3 del decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291, recante norme concernenti gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

deve essere compilato in conformità del modello 1) annesso al presente decreto (mod. A Import.).

Art. 3.

Il benestare bancario all'esportazione previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, concernente l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti dall'esportazione e recante norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero, deve essere compilato in conformità del modello 2) annesso al presente decreto (mod. A Esport.).

Art. 4.

I benestare all'importazione dell'Ufficio italiano dei cambi istituiti:

dal decreto Ministeriale 16 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1947, n. 296, relativo all'importazione delle merci acquistate mediante utilizzo dei finanziamenti accordati dall'Export Im-

port Bank di Washington, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e mediante utilizzo dei crediti che, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato, ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425;

dal decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115, recante norme concernenti l'importazione a valere sui conti istituiti in base al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

dall'art. 4 del decreto Ministeriale 5 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158, recante disposizioni concernenti l'importazione in Italia delle merci comprese nel piano E.R.P.;

dall'art. 1 del decreto Ministeriale 23 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1948, n. 184, recante norme concernenti l'importazione di merci pagate con valuta assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi;

dall'art. 4 del decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291, recante norme concernenti gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

sono unificati e devono essere compilati in conformità del modello 3) annesso al presente decreto (mod. U.I.C. Import.).

Art. 5.

Il benestare all'esportazione dell'Ufficio italiano dei cambi previsto dal decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101, deve essere compilato in conformità del modello 4) annesso al presente decreto (modello U.I.C. Esport.).

Art. 6.

Salvo le deroghe espressamente disposte, nessuna operazione di importazione e di esportazione può essere dagli operatori eseguita se non contro presentazione alla dogana competente, in aggiunta alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, di uno dei seguenti documenti:

per l'importazione:

a) denuncia e benestare bancario all'importazione (mod. *A* Import.), conforme al modello 1) annesso al presente decreto, nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sia disposta la presentazione alla dogana di apposita denuncia ai fini valutari o di benestare bancario all'importazione;

b) benestare all'importazione dell'Ufficio italiano dei cambi (mod. U.I.C. Import.), conforme al modello 3) annesso al presente decreto, nei casi previsti dal decreto Ministeriale 16 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1947, n. 296, dal decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115, dal decreto Ministeriale 5 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158, dal decreto Ministeriale 23 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1948, n. 184, dal decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291, dal decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101;

per l'esportazione:

a) denuncia e benestare bancario all'esportazione (mod. *A* Esport.), conforme al modello 2) annesso al presente decreto, nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sia disposta la presentazione alla dogana di apposita denuncia ai fini valutari o di benestare bancario all'esportazione;

b) benestare all'esportazione dell'Ufficio italiano dei cambi (mod. U.I.C. Esport.), conforme al modello 4) annesso al presente decreto, nel caso previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 5 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1949, n. 101.

Art. 7.

Le denuncie e benestare bancari (mod. *A* Import. e mod. *A* Esport.) di cui ai modelli 1) e 2) annessi al presente decreto, sono compilati, dalla Banca d'Italia e dalle banche abilitate, in cinque esemplari contrassegnati da numeri progressivi, che devono essere firmati dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato e vistati dalla banca.

L'esemplare contrassegnato col numero 5 è trattenuto dalla banca; gli altri quattro esemplari sono consegnati all'operatore interessato o al suo rappresentante, che, all'atto dell'importazione o esportazione della merce, deve presentarli alla dogana competente insieme a una copia della fattura.

La dogana, riscontrata la regolarità della denuncia e benestare bancario, provvede ad indicare, in tutti e quattro gli esemplari, nello spazio ad essa riservato, la quantità della merce sdoganata ed il numero e la data della bolletta emessa, apponendo il proprio timbro seguìto dalla firma del funzionario incaricato.

La dogana provvede quindi:

a consegnare gli esemplari contrassegnati con i numeri 1 e 2, all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato;

a rimettere l'esemplare contrassegnato col numero 3, insieme alla copia della fattura munita del timbro della dogana, all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

L'esemplare contrassegnato col numero 4 è trattenuto dalla dogana per le proprie esigenze.

L'esemplare contrassegnato con il numero 2, ritirato dall'operatore o dal suo rappresentante, deve essere restituito al più tardi entro dieci giorni dallo sdoganamento alla banca emittente, la quale, dopo aver riportato sull'esemplare contrassegnato col numero 5 in suo possesso gli estremi dell'attestazione doganale, è tenuta a trasmetterlo immediatamente all'Ufficio italiano dei cambi.

L'esemplare contrassegnato col numero 1 deve essere presentato dall'operatore alla banca all'atto del regolamento valutario: esso è ritirato dalla banca che, dopo avervi apposto le conseguenti annotazioni relative al regolamento stesso, lo rimette all'Ufficio italiano dei cambi.

Se il regolamento dell'operazione è effettuato prima dello sdoganamento della merce, le relative operazioni valutarie, al momento in cui vengono disposte, devono essere dalla banca denunciate all'Ufficio italiano dei cambi. In questi casi, l'annotazione dell'avvenuto regolamento viene riportata, a cura della banca, sulla denuncia e benestare bancario all'atto dell'emissione; l'operatore interessato deve provvedere, entro dieci giorni dallo sdoganamento, a restituire gli esemplari della

denuncia e benestare bancario contrassegnati coi numeri 1 e 2 alla banca emittente per il successivo inoltro all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

Le denuncie e benestare bancari (mod. *A* Import. e mod. *A* Esport.) sono valide per eseguire una sola operazione doganale e per un periodo massimo di trenta giorni dalla data della loro emissione: alla scadenza, qualora non siano state utilizzate per eseguire la relativa operazione doganale, esse devono essere restituite alla banca emittente per la eventuale sostituzione con nuovi moduli.

Le denuncie e benestare bancari (mod. *A* Import. e mod. *A* Esport.) non possono comunque avere un termine di validità tale che oltrepassi la scadenza della corrispondente licenza ministeriale di importazione o di esportazione nei casi in cui essa sia prescritta, o, nel caso di importazioni a valere su conti istituiti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, la scadenza dei quattro mesi dalla data di accensione dei conti utilizzati o, nel caso di importazioni con regolamento in lire sterline, la scadenza fissata dall'art. 5 del decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291. In questi casi, il predetto termine di trenta giorni di validità della denuncia e benestare bancario (mod. *A* Import. e mod. *A* Esport.) è abbreviato dei giorni necessari a farlo coincidere con le dette scadenze.

Art. 9.

I benestare dell'Ufficio italiano dei cambi (mod. U.I.C. Import. e mod. U.I.C. Esport.), di cui ai modelli 3) e 4) annessi al presente decreto, sono compilati in cinque esemplari contrassegnati da numeri progressivi. L'esemplare contrassegnato col numero 5 è trattenuto dal detto Ufficio; gli altri quattro sono trasmessi alla banca designata dall'operatore o, nei casi speciali delle importazioni a valere su finanziamenti dell'Export Import Bank e del piano E.R.P., all'Istituto Mobiliare Italiano.

La banca designata o, rispettivamente, l'Istituto Mobiliare Italiano provvede a vistare i detti quattro esemplari ed a farli firmare dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

La banca (o l'Istituto Mobiliare Italiano) trattiene presso di sè l'esemplare contrassegnato col numero 4 e consegna i rimanenti tre all'operatore interessato che deve presentarli alla dogana competente, all'atto della importazione o esportazione della merce, insieme a una copia della fattura.

La dogana, riscontrata l'esattezza del benestare, provvede ad indicare in tutti e tre gli esemplari, nello spazio ad essa riservato, la quantità della merce sdoganata ed il numero e la data della bolletta emessa, apponendo il proprio timbro seguìto dalla firma del funzionario incaricato.

La dogana provvede quindi:

a consegnare all'operatore interessato o al suo rappresentante autorizzato l'esemplare contrassegnato col numero 1;

a rimettere all'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite del Ministero del commercio con l'estero, l'esemplare contrassegnato col numero 2, insieme alla copia della fattura munita del timbro doganale.

L'esemplare contrassegnato col numero 3 è trattenuto dalla dogana per le proprie esigenze.

L'esemplare contrassegnato col numero 1 deve essere presentato dall'operatore, all'atto del regolamento valutario, alla banca: questa provvede a riportare sul foglio contrassegnato col numero 4 in suo possesso gli estremi dell'attestazione doganale e ad apporre sul foglio 1 le conseguenti annotazioni del regolamento e lo rimette all'Ufficio italiano dei cambi.

Se il regolamento è effettuato prima dello sdoganamento, le relative operazioni valutarie, al momento in cui vengono disposte, devono essere dalla banca denunciate all'Ufficio italiano dei cambi. In questi casi, l'annotazione dell'avvenuto regolamento viene riportata a cura della banca designata, sul benestare inviato dall'Ufficio italiano dei cambi, all'atto dell'operazione; l'operatore interessato deve provvedere, entro dieci giorni dallo sdoganamento, a restituire l'esemplare del benestare contrassegnato col numero 1 alla banca designata per il successivo inoltro all'Ufficio italiano dei cambi.

Per le importazioni eseguite a valere su finanziamenti dell'Export Import Bank e del piano E.R.P., l'esemplare contrassegnato col numero 1 deve essere rimesso dall'operatore all'Istituto Mobiliare Italiano per il successivo inoltro all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

La dogana ritira gli esemplari dei benestare dell'Ufficio italiano dei cambi (mod. U.I.C. Import. e mod. U.I.C. Esport.) contrassegnati coi numeri 2 e 3, anche se l'operazione di importazione o di esportazione sia parziale.

Quando lo sdoganamento della merce, giacente nei magazzini doganali avvenga in più riprese, non oltre però il termine di validità dei relativi benestare, la dogana può trattenere gli esemplari contrassegnati dai numeri 1 e 2 del benestare mod. U.I.C. Import. o mod. U.I.C. Esport. per l'annotazione di scarico dei vari prelievi.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal 16 maggio 1949.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

MODELLO N. 1

Facciata anteriore

MOD. A IMPORT.

(Ragione sociale e filiale della banca) N. . . . .
(Paese d'origine della merce)

. . . .
(Paese creditore)

Importazione

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

con impegno di regolamento in . . . .

. . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può importare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . .
le merci sottoindicate, per . . e con pagamento . . . .

Esportatore estero:

. . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura Scadenza impegno Proroghe eventuali . . . .
Licenza Ministero finanze del N. valida fino al . . . .
La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al . . . .

Importo della fattura:
- Costo merce . . . .
- Nolo . . . .
- Assicurazioni . . . .

Totale . . . .

Sconti, abbuoni percentuali da detrarre . . . .

Importo netto . . . .

Quantità e qualità della merce . . . .
. . . .
. . . .
. . . . . Tariffa doganale N. . . . . . .

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

REGOLAMENTO

Data della operazione (I)	Valuta pagata Importo (II)	Cambio (III)	Valuta della fattura Importo (IV)	*Note*
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

Data . . . .

Timbro . . . .

Firma . . . .

MODELLO N. 1

Facciata posteriore.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data della operazione (I)	Valuta pagata - Importo (II)	Cambio (III)	Valuta della fattura Importo (IV)	*Note*
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
Totale . . .	....	Totale . .	....	

AVVERTENZE

Il regolamento valutario dell'operazione, di cui alla presente denuncia-benestare, dovrà avvenire presso la banca che ha controfirmato il documento.

Se il pagamento è stato effettuato in via anticipata, ad avvenuta importazione, il presente documento munito dell'attestazione doganale, sarà immediatamente consegnato alla banca emittente. Se il regolamento avviene in via posticipata, il documento sarà trattenuto dall'importatore per essere esibito alla banca emittente all'atto del pagamento. In caso di pagamenti parziali, il documento sarà ritirato dalla banca quando, con l'ultimo pagamento parziale, il regolamento sarà completato.

Qualora l'importazione non dovesse aver luogo, il documento — nei suoi quattro esemplari — dovrà essere prontamente restituito alla banca per l'annullamento dell'impegno assunto dall'importatore.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Sono stati importati: ....
....
....
....
....
....
....

della merce indicata sul fronte del presente modulo, con bolletta d'importazione definitiva/temporanea N. ....
del ....

Firma del funzionario addetto

....

Timbro della Dogana

MODELLO N. 2 — MOD. A ESPORT.

Facciata anteriore

(Ragione sociale e filiale della banca)

N. .... (Paese di destinazione della merce)

....

.... (Paese debitore)

Esportazione

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

con impegno di regolamento in ....

.... (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via ....

le merci sottoindicate, per .... e con pagamento ....

Destinatario:

.... (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Stazione o porto di carico .. Spedizioniere ....

Data fattura Scadenza impegno ..... Proroghe eventuali .....

Licenza Ministero finanze del N. ... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura:
- Costo merce ....
- Nolo ....
- Assicurazioni ....

Totale ....

Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre ....

Importo netto ....

Quantità e qualità della merce ....

....

....

.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note ....

....

....

....

REGOLAMENTO

Data della operazione (I)	Valuta pagata Importo (II)	Cambio (III)	Valuta della fattura Importo (IV)	Note
....	....	....	....	....

Firma della Banca ....

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

.... (data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

MODELLO N. 2

Facciata posteriore.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data della operazione (I)	Valuta pagata Importo (II)	Cambio (III)	Valuta della fattura Importo (IV)	*Note*
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
....	....	......	....	....
Totale . .	....	Totale . . .	....	

AVVERTENZE

La valuta ricavata dall'esportazione, di cui alla presente denuncia-benestare, dovrà essere ceduta alla banca che ha rilasciato il documento. L'esportatore è perciò tenuto ad indicare al proprio cliente la banca italiana presso la quale desidera di essere accreditato dell'ammontare dovutogli e che sarà quella che ha controfirmato la denuncia-benestare.

Se il pagamento è stato effettuato in via anticipata, ad avvenuta esportazione, il presente documento munito dell'attestazione doganale, sarà immediatamente consegnato alla banca emittente. Se il regolamento avviene in via posticipata, il documento sarà trattenuto dall'esportatore per essere esibito alla banca emittente all'atto del pagamento. In caso di pagamenti parziali, il documento sarà ritirato dalla banca quando, con l'ultimo pagamento parziale, il regolamento sarà completato.

Qualora l'esportazione non dovesse aver luogo, il documento — nei suoi quattro esemplari — dovrà essere prontamente restituito alla banca per l'annullamento dell'impegno assunto dall'esportatore.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Sono stati esportati: ....
....
....
....
....
....
....

della merce indicata sul fronte del presente modulo, con bolletta d'esportazione $\frac{\text{definitiva}}{\text{temporanea}}$ N. .... del ....

Firma del funzionario addetto

....

Timbro della Dogana

MODELLO N. 3 MOD. UIC IMPORT.

Facciata anteriore

N. . . . .
(Paese d'origine della merce)

. . . .
(Paese creditore)

Importazione

BENESTARE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

per importazione con utilizzo . . . .

. . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può importare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via . . . .
le merci sottoindicate, per . . . . e con pagamento . . . .
Esportatore estero:

. . . .
(Cognome e nome - o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura Scadenza impegno . . . . Proroghe eventuali . . . .
Il presente benestare, è valido fino al . . . .

Importo della fattura:
- Costo merce . . . .
- Nolo . . . .
- Assicurazioni . . . .

Totale . . . .

Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre . . . .

Importo netto . . . .

Quantità e qualità della merce . . . .
. . . .
. . . .
. . . . Tariffa doganale N. . . . . . .

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . Ufficio Italiano dei Cambi

. . . .

REGOLAMENTO

Data della operazione (I) Valuta pagata (II) Importo

. . . .

Note

. . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca

Data . . . .
Timbro . . . .
Firma . . . .

MODELLO N. 3

Facciata posteriore.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data della operazione (I)	Valuta introitata (II) Importo	*Note*
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
Totale . .		

AVVERTENZE

Il regolamento dell'operazione, di cui al presente benestare, dovrà avvenire presso la banca che ha controfirmato il documento.

Se il pagamento è stato effettuato in via anticipata, ad avvenuta importazione, il presente documento, munito dell'attestazione doganale, sarà immediatamente restituito alla banca che lo ha vistato. Se il regolamento avviene in via posticipata, il documento sarà trattenuto dall'importatore per essere esibito alla banca stessa all'atto del pagamento. In caso di pagamenti parziali, il documento sarà ritirato dalla banca quando, con l'ultimo pagamento parziale, il regolamento sarà completato.

Qualora l'importazione non dovesse aver luogo, il documento — nei suoi tre esemplari — dovrà essere prontamente restituito alla banca per l'annullamento dell'impegno assunto dall'importatore.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Sono stati esportati: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

della merce indicata sul fronte del presente modulo, con bolletta d'importazione definitiva / temporanea N. . . . .
del . . . .

Firma del funzionario addetto

. . . .

Timbro della Dogana

MODELLO N. 4

Facciata anteriore

MOD. UIC ESPORT.

N. ....

....

....
(Paese di destinazione della merce)

....
(Paese debitore)

Esportazione

BENESTARE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

per esportazione con regolamento in ....

....
(Cognome e nome o ragione sociale - e indirizzo)

può esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via ....
le merci sottoindicate, per .... e con pagamento ....
Destinatario:

....
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura .. Scadenza impegno .... Proroghe eventuali ....
Il presente benestare è valido fino al ....

Importo della fattura	Costo merce	....
	Nolo	....
	Assicurazioni	....
	Totale	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....
Importo netto		....

Quantità e qualità della merce ....
....
....
.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note ....
....

Data ....

Ufficio Italiano dei Cambi
....

REGOLAMENTO

Data della operazione (I)	Valuta introitata (II)	Importo
....	....	

Note
....
Firma della Banca ....

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca

Data ....
Timbro ....
Firma ....

MODELLO N. 4

Facciata posteriore.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data della operazione (I)	Valuta introitata (II) Importo	*Note*
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
Totale . . .	. . . .	

AVVERTENZE

La valuta ricavata dall'esportazione, di cui al presente benestare, dovrà essere ceduta alla banca che ha controfirmato il documento. L'esportatore è perciò tenuto ad indicare al proprio cliente la banca italiana presso la quale desidera di essere accreditato dell'ammontare dovutogli e che sarà quella che ha vistato il benestare.

Se il pagamento è stato effettuato in via anticipata, ad avvenuta esportazione, il presente documento, munito dell'attestazione doganale, sarà immediatamente consegnato alla banca che lo ha vistato. Se il regolamento avviene in via posticipata, il documento sarà trattenuto dall'esportatore per essere esibito alla banca stessa all'atto del pagamento. In caso di pagamenti parziali, il documento sarà ritirato dalla banca quando, con l'ultimo pagamento parziale, il regolamento sarà completato.

Qualora l'esportazione non dovesse aver luogo, il documento — nei suoi tre esemplari — dovrà essere prontamente restituito alla banca per l'annullamento dell'impegno assunto dall'esportatore.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Sono stati esportati: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

della merce indicata sul fronte del presente modulo, con bolletta d'esportazione definitiva / temporanea N. . . . . del . . . .

Firma del funzionario addetto

. . . .

Timbro della Dogana

(1692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Riduzione del contributo sullo zucchero a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione

In virtù di decreti emessi dai prefetti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, relativo all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi dell'alimentazione, il contributo a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione sullo zucchero immesso al consumo è stato uniformemente ridotto a L. 1 al kg. con effetto dal 1° marzo 1949 e si corrisponde all'atto dell'acquisto del prodotto presso gli stabilimenti di produzione.

(1730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 — Data: 7 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: De Matera Giuseppina fu Arrigo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 17 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Longo Pietro fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2525 — Data: 26 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Puoti Francesco fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Capitale L. 15.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 22 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Cella Cesare fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 23.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1534 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Varotto Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 5 luglio 1948 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Amato Alfredo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 44.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 7 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Campi Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7446 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Lavagno Gola Maria Teresa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 16 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 106

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 12 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,625
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	76,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,95
Id. 5 % 1936	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 12 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1948, n. 106, con il quale, a termini dell'articolo 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinta prova di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura del concorso interno a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 14 e 15 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(1739)

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in entomologia agraria del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1948, n. 106, con il quale a termini dell'articolo 82 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in entomologia agraria del concorso interno a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 19 e 20 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(1740)

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1948, n. 106, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in agronomia del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 23 e 24 maggio 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(1741)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.